

COMUNE DI [REDACTED]
PROV. L'AQUILA

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale

N.29

DEL 11/11/2006

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

L'anno DUEMILASEI il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	si	
2)	si	
3)	si	
4)	si	
5)	si	
6)	si	
7)	si	
8)	si	
9)	si	
10)	si	
11)	si	
12)	si	
13)	si	

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febb 1915 n.148) 1 Sig.ri Consiglieri:

Presenti n. 13
Assenti n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Prof. [REDACTED] nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale [REDACTED] La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

X il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n.127, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con contratto n. 43 Bis di Rep. del 27.03.1979 registrato a L'Aquila in data 07.05.1979 al n. 1992 Serie I si concedeva alla Ditta Romano Lux snc con sede in Roma il servizio di illuminazione con lampade votive nei due cimiteri comunali di Barete (Capoluogo e frazioni) per la durata di 25 anni alle condizioni indicate nell'allegato Capitolato D'Appalto;

CHE con nota in data 06.08.2002 prot. N. 88/2002 la Ditta Emilio Alfano Spa di Arzano (NA) comunicava che con scrittura privata autenticata stipulata in Napoli il 03.07.2002 per Notar Paolo Morelli e registrata all'Ufficio del Registro di Napoli - Atti privati in data 02.08.2002, acquistava l'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione e gestione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, condotta dall'attuale concessionaria Romana Lux di Sbrulli Gianfranco & C. sas e pertanto subentrava nel contratto in essere con questa Amministrazione;

CHE con propria deliberazione n. 24 del 30.09.2003, esecutiva, si procedeva alla disdetta del contratto di concessione in essere con la ditta Emilio Alfano spa Arzano (NA);

CHE la ditta Alfano rivendicava la proprietà degli impianti di illuminazione votiva esistenti presso il Cimitero comunale, quale impresa costruttrice degli stessi ed in mancanza di una diversa disposizione contrattuale in merito;

CHE tuttavia al fine di salvaguardare ed alimentare un proficuo rapporto di collaborazione proponeva, in alternativa al riscatto degli impianti, di estendere l'attuale rapporto concessorio per ulteriori 15 anni apportando alcune migliorie alle precedenti condizioni contrattuali che andranno ad esclusivo carico della concessionaria e precisamente:

- Revisione e sistemazione completa degli impianti elettrici votivi esistenti;
- Installazione di n. 4 lampioni nell'ambito del cimitero comunale
- Trasferimento definitivo al Comune della proprietà degli impianti al termine del periodo di proroga della concessione;
- Aumento del corrispettivo di concessione in misura pari al 10%;

RITENUTO che il contratto in essere con la concessionaria suddetta nulla stabilisce in merito alla proprietà degli impianti;

CHE l'eventuale gestione del servizio, previa ricostruzione degli impianti (nel caso di rimozione degli stessi) comporterebbe nell'immediato un notevole danno economico a carico di tutti i cittadini nonché l'interruzione per un periodo non breve del servizio;

CHE pertanto questa Amministrazione ritiene utile percorrere la strada dell'affidamento a trattativa privata alla ditta Alfano, giusta quanto prevede l'art. 57 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163;

VISTO il citato articolo il quale prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

CHE si è provveduto ad effettuare una verifica della congruità della tariffe proposte dalla Ditta Alfano previo raffronto con quelle applicate in comuni limitrofi di caratteristiche similari;

VISTO l'allegato disciplinare di concessione composto di n. 18 articoli;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio Tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. = contrari n. ==;

DELIBERA

- Di affidare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa alla Ditta Alfano Spa Arzano (NA) il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di [REDACTED] per un periodo di anni 10 alle condizioni riportate nel disciplinare allegato;
- Di approvare l'allegato disciplinare di concessione composto di n. 18 articoli;
- Di autorizzare il Segretario Comunale alla stipula del relativo contratto di concessione.

COMUNE DI [REDACTED]**PROVINCIA DI L'AQUILA****DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE STRUTTURE
FUNERARIE ESISTENTI NEI CIMITERI COMUNALI

SOCIETA' CONCESSIONARIA:	
Sede legale:	Via
	Località Prov. C.A.P.
Codice fiscale	
Partita I.V.A.	
Telefono	
Fax	

SOMMARIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
ART. 1 -	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 -	CONTRATTO	3
ART. 3 -	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO	3
ART. 4 -	DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5 -	LOCALE MISURATORE ED ATTREZZI	4
ART. 6 -	VERIFICHE	5
ART. 7 -	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	4
ART. 8 -	MANUTENZIONE DEGLI IMPLANTI	4
ART. 9 -	AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE	4
ART. 10 -	TARIFFE D'UTENZA	5
ART. 11 -	REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI	5
ART. 12 -	CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE	5
ART. 13 -	CAPPELLE SEPOLCRALE	6
ART. 14 -	DIVIETI E MANOMISSIONI	6
ART. 15 -	REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	6
1)	<u>SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA</u>	6
2)	<u>SERVIZIO LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE</u> ...Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART. 16 -	RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	10
ART. 17	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
ART. 18 -	FORO COMPETENTE	8

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di [] affida in concessione all'impresa Emilio Alfano S.p.A., di seguito definita "Concessionaria", la costruzione ed esercizio degli impianti per l'illuminazione votiva, eterna, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nei Cimiteri Comunali ed in futuri ampliamenti di questo, nonché in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente concessione.

La concessione resta affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito delle intere aree cimiteriali.

ART. 2 - CONTRATTO

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, sono a carico dell'impresa Concessionaria.

Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione al competente Ufficio del Registro, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo raccomandata a.r..

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, dovrà provvedere ad una idonea sistemazione degli impianti già esistenti per la distribuzione d'energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (sistema SELV - norme CEI 64-8) per l'illuminazione votiva eterna nei Cimiteri Comunali.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (norme CED) ed alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Le lampade votive dovranno essere ad incandescenza, con tensione 24 V.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La Concessionaria provvederà, alla scadenza della concessione, alla consegna degli impianti in perfetta efficienza che diventeranno di proprietà esclusiva del comune di []

A garanzia che la società Concessionaria riconsegnerà gli impianti in perfetta efficienza, norma e che verranno rispettate tutte le clausole previste la stessa allegherà al contratto una polizza fidejussoria pari ad € 50.000,00.

ART. 5 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, ove esistenti, metterà a disposizione della Concessionaria dei locali idonei nell'ambito dei Cimiteri che saranno adibiti ad ufficio utenze, nonché, per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 6 - VERIFICHE

La concessionaria invierà annualmente al Comune, tabulato aggiornato delle utenze in essere, costituito da: (intestatario - indirizzo - nome defunto - posizione).

ART. 7 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi con massimali non inferiori ad € 1.032.913,80 (EURO unmilionetrentaduemilanovecentotredici/80) per ogni sinistro.

ART. 8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.

ART. 9 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva su tutti i manufatti - loculari e cappelle gentilizie - che saranno costruite nel corso di validità della presente concessione.

La concessionaria è tenuta altresì ad eseguire le estensioni necessarie a seguito di ampliamento dei cimiteri esistenti.

Dopo qualsiasi intervento la Concessionaria dovrà ripristinare i luoghi nel modo in cui si trovano.

Eventuali danni prodotti e non riparati entro 10 giorni dal danno saranno fatti riparare del Comune con costo a carico della Concessionaria.

ART. 10 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, dovranno corrispondere alla Concessionaria le seguenti tariffe:

- A) € 9,41 (EURO NOVE/41) una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunta di una lampada ad una già esistente.
- B) € 11,75 (EURO UNDICI/75) annuale per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. e successive nuove imposte, nonché compatibilmente con lo Statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo di imposta comunale, stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

ART. 11 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente Disciplinare, biennialmente secondo gli indici ISTAT.

A tal fine la Concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con a.r., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei criteri d'aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la Concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

ART. 12 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari al 35 % sulle tariffe di utenza (sia relativamente ad una tantum che al canone annuale).

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 marzo successivo l'anno cui riferito.

I valori riferiti al canone di concessione, saranno adeguati, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza.

ART. 13 - CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART. 14 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nei Cimiteri lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standards.

ART. 15 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva eterna, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nei Cimiteri Comunali con le direttive di seguito indicate.

1) SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA

- a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto;
- b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31 dicembre. La Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo ed introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera a) del presente regolamento;
- c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno;
- d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove

Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto e fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, senza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;

In caso di mancato pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente, la Concessionaria sospenderà la fornitura e applicherà una dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e il tutto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato alla sospensione;

L'installazione delle lampade vorive dovranno essere esclusivamente a carico della Concessionaria. Per le strutture private la predisposizione delle lampade necessarie resterà a carico degli utenti, mentre il relativo impianto sarà a carico della Concessionaria;

Il costo di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'utente è tenuto al contributo allacciamento stabilito all'articolo 10, lettera A);

Le richieste di nuovi allacci possono essere inoltrate alla Concessionaria o al Comune sulle linee predisposti dal Concessionario del Servizio;

Le richieste di guasti saranno inoltrate alla Concessionaria o al Comune che provvederà a tempestiva comunicazione alla stessa;

La Concessionaria a seguito di segnalazione dovrà provvedere, entro sette giorni dalla richiesta, alla riparazione del guasto facendo fede a tal proposito la data di intervento;

Le lampade devono essere allacciate entro 30 giorni dalla avvenuta richiesta;

Nella esecuzione dei nuovi allacci e nella riparazione dei guasti la Concessionaria verserà al Comune la penale di € 5,00 per giorno di ritardo: dette somme contestualmente al versamento dei corrispettivi di concessione e entro il 31 marzo dell'anno successivo;

La Concessionaria e del guasto o richiesta di nuova utenza è avvenuta tramite il Comune la Concessionaria dovrà dare comunicazione dell'avvenuto intervento.

ART. 16 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Le spese di gestione della concessione e le somme derivanti da eventuali penali saranno a carico dell'Ente per interventi inerenti i cimiteri comunali.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, al quale è devoluto il compito di assicurare l'osservanza da parte della Concessionaria di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento di concessione, sarà comunicato dall'Ente ad avvenuta stipula del contratto.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione, le parti si riportano espressamente al Capitolato Generale di Appalto ed alle disposizioni del vigente Codice Civile.

Le controversie attinenti l'interpretazione ed esecuzione delle norme contrattuali, non risolte bonariamente, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria dell'Aquila.


DI identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n.241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 16-11-2006 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Leg.vo n. 267/18.08.2000);

- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____ in data _____ ;
in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Dalla Residenza, Comunale, li 16-11-2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000);
- essendo stati trasmessi in data _____ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data _____, (art. 133, comma 2, D.Leg.vo n. 267/2000);

senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;

- avendo l'organo di controllo, con lettera n. _____, in data _____, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo n. 267/2000);

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Leg.vo 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI [REDACTED]

Prov. di L'AQUILA

OGGETTO: affidamento servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del
Comune di [REDACTED]

L'anno duemilasette addì quindici (15) del mese di Marzo in [REDACTED] nella
sede comunale, avanti a me [REDACTED] Segretario rogante di
questo Comune, autorizzato per legge, sono presenti:

1) [REDACTED],
domiciliato per la Sua carica presso il Comune di [REDACTED] il quale
interviene in quest'atto in nome, per conto ed interesse di questo
Comune che legalmente rappresenta, quale Responsabile del Servizio,
Cod. Fis. N.00148360662, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per
brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

2) Il [REDACTED] e residente
a [REDACTED] in qualità di procuratore della
Emilio Alfano Spa, con sede in Arzano (NA) Corso S. D'Amato n. 106,
P.I. n. 01256441211, giusta procura Rep. n. 91312 raccolta 11656 del
19.11.2002 per Notaio Paolo Morelli in Napoli :

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario
Comunale rogante sono personalmente certo;

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare
all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato alla Ditta Alfano Spa Arzano (NA) il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di [REDACTED] alle condizioni riportate nel disciplinare, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 10(dieci);
- Che la predetta impresa a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha prestato cauzione definitiva di € 50.000,00 mediante polizza fidejussoria della Compagnia Assicurazioni IIC Cauzioni SpA Aversa (CE) n. 22B104074 in data 12.03.2007;
- Che l'Impresa ha prodotto copia della polizza Responsabilità civile verso terzi emessa dalla Aurora Assicurazioni Agenzia di Napoli n. 22016145 in data 01.01.2007;
- Che ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 154.937,06;
- Che è intenzione delle parti dare forza al contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART.-1-

Il Comune di [REDACTED], come sopra rappresentato, affida ed accolla alla Ditta Alfano SpA Arzano (NA) il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di [REDACTED] alle condizioni riportate nel disciplinare che allegato alla

presente ne fa parte integrante e sostanziale per la durata di anni 10 (dieci);

ART.-2-

La concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari al 35% sulle tariffe di utenza (sia relativamente ad una tantum che al canone annuale). Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 Marzo successivo l'anno di riferimento;

ART.-3-

La durata della concessione in oggetto sarà pari ad anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. La concessionaria provvederà, alla scadenza della concessione, alla consegna degli impianti in perfetta efficienza che diventeranno di proprietà esclusiva del Comune di

ART:4

I prezzi e le condizioni per i singoli utenti sono quelle previste nell'art. 10 della convenzione allegata al presente contratto;

ART. 5

Le parti, essendo il presente contratto relativo a servizio soggetto ad IVA ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi art. 40 del D.P.R. 16/86;

ART.-6-

Le spese tutte del presente contratto, copia, diritti, etc. sono a carico dell'appaltatore fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

Il presente contratto dattiloscritto su n. 3 facciate escluse le firme, viene letto alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
